

# **REGOLAMENTO**

## **C.O.S.A.P.**

# **CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4  
del 15 febbraio 1999

# Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

## INDICE

ART. 1	DEFINIZIONI
ART. 2	AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 3	IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE
ART. 4	OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 5	OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
ART. 6	ALTRE OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO CASI PARTICOLARI
ART. 7	OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 8	RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
ART. 9	UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
ART. 10	ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA
ART. 11	CONTENUTO E RLASCIO DELLA CONCESSIONE DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 12	DURATA
ART. 13	TITOLARITA' ED USO DELLA CONCESSIONE
ART. 14	RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE
ART. 15	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 16	MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 17	DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 18	LIMITI DELLE OCCUPAZIONI
ART. 19	USO DELL'AREA CONCESSA
ART. 20	OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 21	ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE
ART. 22	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE
ART. 23	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
ART. 24	COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE
ART. 25	TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
ART. 26	TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART. 27	TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
ART. 28	SOGGETTO PASSIVO
ART. 29	AGEVOLAZIONI
ART. 30	ESENZIONI
ART. 31	ACCERTAMENTO
ART. 32	VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMENENTI
ART. 33	VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ART. 34	NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO
ART. 35	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 36	RIMBORSI
ART. 37	SANZIONI
ART. 38	CONTENZIOSO
ART. 39	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 40	DISPOSIZIONI TRANSITORIE

# **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

## **ARTICOLO 1 DEFINIZIONI**

- 1) Ai fini del presente regolamento, s'intendono:
  - a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
  - d) per "Regolamento", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
  - e) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **ARTICOLO 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del D. Lgs. N. 446/97, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del Canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
- 2) Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del Canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
- 3) Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 3 IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE**

- 1) E' Funzionario Responsabile della gestione del Canone il dipendente Comunale, responsabile dell'area Tributi individuato come tale dal Sindaco in virtù dei poteri spettatigli ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter della L. n. 142/90.
- 2) In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3) In particolare il Funzionario Comunale dopo che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a curare e ad esprimere il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo all'uopo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego), esegue le seguenti operazioni:
  - a) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
  - b) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
  - d) (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo ala rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

### **ARTICOLO 4 OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- 1) Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
- 2) Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 3) Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
  - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le botole e pozzetti, gli impianti per la

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- distribuzione carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;
- b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
- 4) Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
- 5) Ai fini dell'applicazione del canone:
- a) in particolare sono considerate temporanee:
- i) le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche anche se con atto avente durata annuale (o anche quando l'atto di concessione una volta rilasciato ha validità per gli anni successivi, salvo disdetta presentata dal Concessionario) quando si concede l'uso dell'area per un giorno alla settimana o per più giorni;
- ii) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- 6) Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
- 7) In tal caso trova applicazione il canone determinato per ciascuna giornata di occupazione nella misura specificata nel tariffario allegato al presente Regolamento.

### **ARTICOLO 5 OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO**

- 1) Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D. Lgs. N. 114/98, realizzate per l'esercizio del commercio alla dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

### **ARTICOLO 6 ALTRE OCCUPAZIONI DEL SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO CASI PARTICOLARI**

- 1) Sono soggette al presente Regolamento tutte le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande e dei bow-windows ove facciano parte di private abitazioni.
- 2) La concessione di aree per l'esercizio dello Spettacolo viaggiante è soggetta alla normativa del presente Regolamento, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
- 3) Le occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- 4) Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
- 5) Le occupazioni con Passi Carrai sono assoggettate al Canone nella misura indicata nell'allegata tabella determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale".
- 6) Per Passi Carrai si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposita interruzione dei marciapiedi a comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 7) Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del Canone di concessione se il Passo Carraio è costruito direttamente dal Comune il Canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva mai superiore a 9 mq.
- 8) Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata all'esercente il pubblico servizio o a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione. L'espositore di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
- 9) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 8 comma 6.
- 10) Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni o simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento Edilizio.
- 11) Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

### **ARTICOLO 7**

#### **OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1) Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90.

### **ARTICOLO 8**

#### **RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico Comunale o all'Ufficio Tributi Comunale (che provvederà ad inoltrare la pratica all'Ufficio

## Comune di Pianello Val Tidone

Provincia di Piacenza

- Tecnico Comunale competente per il rilascio del provvedimento concessorio), che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
- 2) La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
    - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del Codice Fiscale;
    - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il Codice Fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
    - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
    - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
    - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
    - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
    - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
  - 3) Per le occupazioni di posteggi "fissi" per il commercio su aree pubbliche (mercato settimanale) la concessione deve essere richiesta al Comune (Ufficio Commercio/Tributi) contestualmente a quella di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  - 4) Qualora nella domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
  - 5) In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
  - 6) E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
  - 7) Non è richiesta la concessione per occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose semprechè avvengono nel rispetto della norma del Regolamento di Polizia Urbana, e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

### **ARTICOLO 9 UFFICIO COMUNALE COMPETENTE**

- 1) La richiesta di occupazione di cui all'art. 8 deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale (salvo quella relativa all'occupazione di posteggi per il commercio, che va presentata all'Ufficio Commercio) che provvede terminata l'istruttoria al rilascio dell'atto di concessione e all'inoltro della pratica all'Ufficio tributi per la determinazione del Canone da applicare.

### **ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA**

- 1) La domanda di occupazione, anche se presentata ad altro ufficio, è assegnata al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale, ed acquisendo i pareri (se necessari) di altri organi.
- 2) Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 3) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune.
- 4) Nel caso sia necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

### **ARTICOLO 11 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEPOSITO CAUZIONALE**

- 1) In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
- 2) L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;



## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
  - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 15.
- 3) La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il Canone di concessione nella misura stabilita.
- 4) L'Ufficio Comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la scadenza di ogni occupazione autorizzata.

### **ARTICOLO 12 DURATA**

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 5, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni e di revocare i provvedimenti per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
- 2) Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo, sentito il parere degli Uffici Comunali competenti ove necessario.

### **ARTICOLO 13 TITOLARITA' ED USO DELLA CONCESSIONE**

- 1) Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da Leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
- 2) La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
- 3) E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
- 4) In caso di sub-ingresso nell'esercizio di un'attività commerciale per la quale sia stata rilasciata concessione all'occupazione del suolo pubblico con insegna o altro, il subentrante, deve presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
- 5) Lo stesso principio trova applicazione nel caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio.

**ARTICOLO 14**  
**RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE**

- 1) I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, anche tacitamente ove il concessionario provveda alla scadenza a versare il canone dovuto; le concessioni possono essere prorogate.
- 2) Il concessionario, qualora non intende servirsi della rinnovazione tacita in corso di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo nonché gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta di pagamento del canone.
- 3) Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
- 4) Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato per l'anno per il quale si è realizzata anche in parte l'occupazione.

**ARTICOLO 15**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1) Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
- 2) Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - d) di versare il Canone alle scadenze fissate.

**ARTICOLO 16**  
**MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 1) Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

- 2) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla restituzione di una quota parte del Canone nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
- 4) La revoca dà diritto alla restituzione di una quota parte del Canone eventualmente pagato, nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
- 5) Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario Comunale che ha revocato la concessione nel rispetto dei criteri precisati dall'Amministrazione Comunale.
- 6) Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **ARTICOLO 17**

#### **DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

- 1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di subconcessione, ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso dalla occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
- 2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3) Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo

**ARTICOLO 18**  
**LIMITI DELLE OCCUPAZIONI**

- 1) Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.
- 2) Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.
- 3) All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

**ARTICOLO 19**  
**USO DELL'AREA CONCESSA**

- 1) Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
- 2) Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre, i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
- 3) I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

**ARTICOLO 20**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE**

- 1) Sono abusive le occupazioni realizzate senza la Concessione o l'Autorizzazione Comunale.
- 2) Sono, altresì, considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo o proroga di questa ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
- 3) In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e con contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio, e dei

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

- 4) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da Pubblico Ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 5 del presente articolo;
  - b) la Sanzione amministrativa pecuniaria di un importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92;
- 5) L'indennità di cui al comma 4 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al Canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente d'accertare una durata maggiore.
- 6) Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
- 7) Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento della Sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 24/11/1981 n. 689, all'irrogazione della Sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
- 8) In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla Sanzione di cui al comma precedente ed a quelle, richiamate alla lettera c) del comma 4. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'Ente:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

### **ARTICOLO 21**

#### **ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

- 1) L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un Canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- 2) E' assoggettata al pagamento del Canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
- 3) Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del Canone istituito con il Regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.

### **ARTICOLO 22**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE**

- 1) Le occupazioni oggetto del presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento.
- 2) Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione consiliare da adottare contestualmente alla approvazione del Bilancio di Previsione a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 446/97.
- 3) L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 4) Il Canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare.
- 5) Il Canone è commisurato all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, secondo i criteri specificati nelle norme che seguono.

### **ARTICOLO 23**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in n. 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2) La classificazione di cui al comma 1, effettuata ai soli fini dell'applicazione del Canone, risulta dalla planimetria allegata al presente Regolamento.
- 3) Detta planimetria (Allegato "C"), è esposta negli Uffici Comunali incaricati dall'istruttoria delle domande di occupazione nonché negli uffici competenti ad applicare il Canone, per almeno 15 giorni.
- 4) La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione che modifichi il presente Regolamento adottata nelle stesse forme di cui ai commi precedenti.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 24 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE**

- 1) Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella fissata per l'occupazione del suolo).
- 2) Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il Canone è determinato con riferimento all'area o delle aree oggetto di ogni singolo atto.
- 4) Per la superficie eccedente i 400 metri quadrati, utilizzati sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee si applica una riduzione pari al 50% dell'area occupata.
- 5) Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree destinate al Commercio su Aree Pubbliche, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
- 6) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
- 7) Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 8) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
- 9) Le occupazioni con passi carrabili, purchè sia stato rilasciato apposito provvedimento di concessione, (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone nella misura determinata nell'allegato "A" al presente provvedimento, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.
- 10) Le misure di tariffa determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £ 100 al mq.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- 11) Il Canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima come stabilito nell'allegato "B".

### **ARTICOLO 25 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- 1) Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari come risulta dall'allegato "A" al presente Regolamento.
- 2) Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a £. 400 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

### **ARTICOLO 26 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- 1) Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari come risulta dall'allegato "B" del presente Regolamento.
- 2) Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il Canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

### **ARTICOLO 27 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo sono soggette al pagamento di un Canone secondo le tariffe stabilite negli allegati "A" e "B" del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 28 SOGGETTO PASSIVO**

- 1) Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 2) In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.



## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 29 AGEVOLAZIONI**

- 1) Le tariffe ordinarie del Canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte:
  - a) del 30%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
  - b) del 30%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante e per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni;
  - c) del 30%, per le occupazioni realizzate da soggetti che siano esercenti di pubblico servizio, o da venditori ambulanti o da produttori agricoli purchè entrambi vendano direttamente il loro prodotto;
  - d) del 40%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi;
  - e) del 60%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi.
- 2) Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **ARTICOLO 30 ESENZIONI**

- 1) Sono esenti dal Canone di concessione:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, nonché sagre e feste paesane limitatamente a quelle intraprese dalle Pro Loco locali o altre associazioni similari o gruppi di persone aventi finalità di lucro;
  - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
  - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 460/97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - f) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tal specifico uso;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani; le occupazioni, effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile purchè pertinenza di private abitazioni.

### **ARTICOLO 31 ACCERTAMENTO**

- 1) L'accertamento della entrata, costituita dal Canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione;
- 2) Il Responsabile Tributi dopo che è stato rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico il provvedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza;
- 3) In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **ARTICOLO 32 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- 1) Il versamento del Canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione. E' consentito il pagamento dilazionato alle condizioni indicate all'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

- 2) Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del Canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
- 3) Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del Canone relativo, previa compensazione con il Canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **ARTICOLO 33 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell’art. 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
- 2) Per le occupazioni “ricorrenti”, di cui all’art. 4 comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

### **ARTICOLO 34 NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO**

- 1) Il versamento del Canone va effettuato su apposito Conto Corrente Postale, intestato al “Comune di Pianello Val Tidone” a disposizione presso gli Uffici Comunali, con arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore. Il versamento del canone può essere effettuato attraverso le altre modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
- 2) Il Canone deve essere corrisposto in un’ unica soluzione, salvo che non sia ammesso il pagamento dilazionato rientrando in uno dei casi previsti dal Regolamento per le Entrate Tributarie Comunali.

### **ARTICOLO 35 RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1) La riscossione delle somme dovute a titolo di Canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del Servizio della Riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. n. 43/88 con previa messa in mora del debitore.
- 2) Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 36 RIMBORSI**

- 1) Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupazione a titolo di Canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento è regolamentato dalle disposizioni contenute nel regolamento Generale per le Entrate Tributarie Comunale.
- 2) Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

### **ARTICOLO 37 SANZIONI**

- 1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa irrogata dal Responsabile Ufficio tributi nel rispetto dei criteri per la determinazione delle Sanzioni Tributarie Comunali approvati con delibera di C.C. n. 37 del 31/07/1998.
- 2) Per le violazioni che si concretizzano nel ritardato pagamento del Tributo o maggior Tributo, le sanzioni, se dovute in quanto il ritardo del versamento del tributo supera la normale tollerabilità, sono irrogate con l'avviso di accertamento del tributo.
- 3) Il Responsabile Ufficio Tributi nell'irrogare la sanzione terrà conto delle disposizioni nazionali vigenti, dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie di cui alla delibera di C.C. n. 37 del 31/07/1998 e graduerà la Sanzione in considerazione del periodo di mora.
- 4) E' fatta comunque salva l'applicazione degli interessi moratori per ogni semestre compiuto, nella misura fissata dal Decreto del Ministero delle Finanze così come determinato di anno in anno, sulla base delle indicazioni del legislatore.
- 5) Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la Sanzione prevista dal predetto Codice.
- 6) Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del Canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
- 7) Colui il quale realizza l'occupazione abusiva è tenuto altresì a versare per il periodo di occupazione accertato o presunto un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 30%.
- 8) Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

## **Comune di Pianello Val Tidone**

Provincia di Piacenza

### **ARTICOLO 38 CONTENZIOSO**

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n. 1034/71.
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del Canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

### **ARTICOLO 39 DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore quando lo stesso è divenuto esecutivo ai sensi di legge. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il Canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
- 2) Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento

### **ARTICOLO 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 1) Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 446/97, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima come meglio specificato nell'allegata Tabella "A" e "B".
- 2) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del Canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.